



COMUNE DI SENIS
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'USO CIVICO DI LEGNATICO

Approvato con deliberazione C.C. n. ____ del 17.01.2018

IL Sindaco
(Dott.ssa Maria Serena Massa)

IL Segretario Comunale
(Dott. Daniele Fusco)

NORME DI CARATTERE GENERALE

Il presente regolamento disciplina il taglio e la raccolta di legna da ardere e, contestualmente, la salvaguardia delle risorse ambientali dell'assetto territoriale, mediante il razionale utilizzo delle risorse di proprietà comunale.

ART. 1 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Tutti i terreni di proprietà comunale, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici, ai sensi delle leggi di settore.

Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al demanio di uso civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

E' consentito agli abitanti del Comune di Senis il taglio e la raccolta della legna nei terreni e/o proprietà comunali, nelle località che saranno preventivamente autorizzate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Oristano, rimanendo rigorosamente vietato il taglio nelle località non designate che serviranno a formare la riserva del patrimonio boschivo del Comune.

Il taglio sarà concesso a coloro che posseggano i seguenti requisiti:

- a) siano residenti nel Comune;
- b) abbiano un proprio nucleo familiare, intendendo per tale anche quello composto da una sola persona;

L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti in possesso di caminetto o caldaia/stufa a legna per riscaldamento domestico.

L'ufficio competente effettuerà le verifiche anagrafiche sulle istanze presentate, anche a campione, su un gruppo di richiedenti.

E' consentito il solo taglio di pino e eucaliptus.

E' consentito, inoltre la raccolta, di legna già tagliata, da parte di comitati per le festività paesane e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito di presentazione di Domanda.

ART. 3 – USO CIVICO DI LEGNATICO

L'uso civico del legnatico è un bene inalienabile dei cittadini residenti nel Comune di Senis. Esso viene gestito ed amministrato dall'Amministrazione Comunale in conformità alle normative vigenti e agli studi di settore in corso.

Tale diritto si articola in due forme:

A. Raccolta a titolo gratuito di legna secca:

Ai residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la raccolta di legna secca giacente a terra (fatta esclusione per le piante sradicate dal vento), sulle proprietà comunali. Gli interessati devono inoltrare apposita istanza mediante modulo scaricabile dal sito del Comune o reperibile presso gli uffici.

B. Assegnazione a titolo oneroso di piante per riscaldamento domestico:

I residenti possono richiedere l'assegnazione di legnatico ad uso riscaldamento. Tale assegnazione è a titolo oneroso. Il diritto di legnatico a titolo oneroso, potrà essere esercitato con cadenza biennale, nelle sole zone indicate dall'amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo della Giunta, da tutti coloro che, nel corso della precedente campagna silvana, non sono stati esclusi dal diritto di uso civico per la campagna silvana in corso o per le successive.

Si potrà beneficiare del legnatico attraverso il taglio diretto e sotto la responsabilità del richiedente.

L'Amministrazione Comunale si avvarrà del parere e della collaborazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio.

La legna derivante dall'uso civico è **strettamente riservata all'uso familiare dei residenti nel Comune di Senis, pertanto, è vietata ogni forma di commercializzazione.**

Il taglio della legna è concesso esclusivamente per uso di famiglia del richiedente ed è severamente proibita l'esportazione dal Comune.

La legna dovrà essere consumata dal concessionario nella propria abitazione del Comune di Senis.

ART. 4 - PERIODO DELLA CAMPAGNA SILVANA

La stagione dei tagli ha inizio il **01 novembre** e termina, salvo proroghe deliberate dalla Giunta Comunale, il **31 marzo**. Il taglio, l'accatastamento e, se ci sono le condizioni, anche il trasporto, dovrà essere effettuati entro, quarantacinque giorni dall'assegnazione del lotto stesso; nel caso di avverse condizioni climatiche sarà concessa una proroga.

ART. 5 – PRENOTAZIONE DEI LOTTI

L'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale, stabilirà:

1. il calendario per le prenotazioni ed il pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento dello stesso entro il termine stabilito, comporterà la decadenza dall'assegnazione;
2. le aree da destinare al taglio.

Coloro che intendono prenotare il taglio, dovranno indicare, nella domanda, la quantità di legna richiesta, fino a un massimo di metri steri cinque (5,00) (per metro stereo si intende l'unità di volume equivalente ad un metro cubo "vuoto per pieno").

La Giunta ha la possibilità, comunque, di modificare la quantità qualora lo ritenesse opportuno.

Il richiedente dovrà presentare domanda scritta all'Amministrazione e dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- i propri dati anagrafici ed il nucleo familiare di appartenenza;
- prestare il consenso al controllo del luogo di deposito della legna assegnata che dovrà essere depositata in un solo punto di stoccaggio;
- prestare il consenso all'accesso, nei luoghi di privata dimora, del personale di vigilanza di cui al successivo art. 11, al fine di verificare le dichiarazioni rese;
- l'esistenza del caminetto o della caldaia/stufa a legna all'interno dell'abitazione;
- di non cedere a terzi la legna tagliata in forma diretta o acquistata;
- il nominativo di chi eseguirà il taglio della legna;
- di dare atto di aver preso visione e accettare incondizionatamente le norme contenute nel presente regolamento;
- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni inerenti la sicurezza nelle aree destinate ai tagli.

A seguito della presentazione delle richieste, verrà definita una graduatoria formulata tenendo in considerazione il seguente ordine di priorità:

- a) età del richiedente;

- b) composizione del nucleo familiare;
- c) stato economico sociale del nucleo familiare;

La graduatoria così formata è insindacabile.

L'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Oristano, rilascerà regolare permesso nel quale saranno indicate le principali disposizioni alle quali i richiedenti dovranno attenersi per il taglio.

Al rilascio del permesso il richiedente dovrà pagare la relativa tariffa, determinata annualmente dalla Giunta comunale per sopperire alle spese di manutenzione e miglioria dei beni agro-silvo-forestale.

E' proibita l'estirpazione con qualsiasi mezzo, ed è permesso il taglio con ferri ben taglienti (roncola o accetta) e dovrà lasciarsi ogni 14 metri quadrati la riserva prescritta del Regolamento di massima forestale: cioè una pianta delle migliori che in detto spazio possa sussistere.

ART. 6 - CORRISPETTIVI

Al termine delle prenotazioni sono assegnati cinque giorni per effettuare il pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento dello stesso entro tale termine comporterà la decadenza dall'assegnazione; **solo in caso di comprovati motivi, la Giunta potrà valutare la possibilità di consentire la deroga ai sopracitati termini.**

ART. 7 – ISTRUTTORIA DOMANDE

Scaduti i termini di cui all'articolo precedente l'ufficio competente ossia l'Ufficio Tecnico, provvederà all'istruttoria delle domande, alla predisposizione ed alla pubblicazione dell'elenco provvisorio dei beneficiari e degli esclusi, secondo la seguente articolazione:

1. l'elenco dei tagli semplici.
2. Elenco dei soggetti che richiedono di raccogliere la legna già tagliata.

Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'art. 2 del presente regolamento le relative istanze saranno inserite in un apposito elenco e sospese fino alla definizione della procedura di accertamento. La relativa assegnazione sarà consentita nei loro confronti solo all'esito positivo della procedura di accertamento e di definizione dei relativi eventuali ricorsi ed in ogni caso a conclusione delle assegnazioni ordinarie.

ART. 8 – RICORSI

Entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso motivato.

ART. 9 – GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Scaduti i termini di presentazione dei ricorsi e verificati gli stessi, l'ufficio Tecnico provvederà alla predisposizione ed alla pubblicazione dell'elenco definitivo degli assegnatari dei lotti, salva la previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente regolamento.

Le assegnazioni saranno effettuate sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 10 – TAGLIO DEL LEGNATICO

Il taglio della legna potrà essere effettuato dal soggetto richiedente, da un suo familiare o da persona di fiducia. **E' autorizzato esclusivamente il taglio di tre lotti, compreso il proprio.** L'eventuale sostituzione dell'incaricato, dovrà essere comunicata immediatamente all'ufficio comunale preposto.

Le prestazioni di taglio effettuate da terzi incaricati, non potranno essere retribuite mediante corresponsione di legnatico.

Le operazioni consentite e i divieti a cui dovrà attenersi l'assegnatario del lotto sono:

1. Il taglio delle piante dovrà essere effettuato a regola d'arte, ossia con taglio omogeneo eseguito raso terra con arnesi taglienti e a superficie liscia e inclinata. Non sono consentite operazioni che comportano il danneggiamento della ceppaia. E' invece obbligatorio procedere al taglio di ringiovanimento, con pulizia e ribassamento, o tramarratura (con successiva copertura con uno strato di terra per stimolare il risveglio delle gemme) di tutte le ceppaie aventi polloni sottomessi, aduggiati o deperienti.

2. L'accatastamento del legnatico **non dovrà eccedere i quantitativi assegnati**.

3. I residui delle lavorazioni (materiali di risulta) dovranno essere allontanati dalle ceppaie e possibilmente cippati o frantumati e lasciati a dotazione del bosco quale riserva di sostanza organica. In alternativa potranno essere allontanati dalle ceppaie e le ramaglie più piccole potranno essere lasciate a dotazione del bosco.

4. Dovrà essere assicurata la pulizia del lotto da bottiglie, lattine, bidoncini, scatolame, residui di funi, etc.. Qualora non siano state espletate tutte le operazioni, non sarà data l'autorizzazione al trasporto della legna, che a causa di inadempimento, sarà acquisita dal Comune e posta in vendita ai valori di mercato. In ogni caso tutte le operazioni relative al taglio dovranno essere eseguite in conformità alle leggi di polizia forestale.

Chiunque senza aver fatto regolare domanda al comune si arbitrasse di tagliare legna nei boschi comunali, oltre alla confisca della legna verrà assoggettato ad una sanzione amministrativa pari al quadruplo del valore corrente di mercato della legna tagliata, salva l'azione penale.

ART. 11 - MISURAZIONE E TRASPORTO

Le operazioni di misurazione avverranno, esclusivamente, **in catasta a terra**, con il sistema del metro stereo. **Le operazioni di misurazione e trasporto, avverranno esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì e dovranno essere prenotate con almeno due giorni di preavviso, presso l'ufficio Tecnico.**

Il trasporto della legna sarà consentito previa misurazione della stessa, conteggio delle fascine e accertamento del rispetto di quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento, da parte dell'organo di controllo.

Il trasporto dovrà avvenire con mezzi che garantiscano il rigoroso rispetto del sottobosco e della rinnovazione naturale e che consentano l'ispezionabilità e la visibilità del carico.

Il conducente del mezzo adibito al trasporto dovrà recare con sé l'attestazione rilasciata dagli operatori preposti al controllo di avvenuta misurazione della legna. Tale attestazione dovrà essere esibita quando ne venga fatta richiesta. In ogni caso il trasporto della legna da parte di ciascun assegnatario dovrà, salvo comprovate cause di forza maggiore, essere portato a termine in unica soluzione o in caso che il mezzo non lo permetta si potrà effettuare il trasporto in due viaggi di cui uno per la legna in catasta ed uno per le fascine, nell'arco di ventiquattro ore consecutive dall'avvenuta misurazione.

Gli autocarri cassonati di ridotte dimensioni, possono essere utilizzati, esclusivamente, per il trasporto del legnatico derivante dal proprio lotto e/o degli eventuali altri due per i quali si è incaricati del taglio.

Qualora sia accertato che la quantità di legna caricata è maggiore rispetto a quella autorizzata, l'eccedenza sarà sequestrata, il titolare del lotto e dell'automezzo saranno sanzionati, ai sensi di quanto previsto con deliberazione di Giunta, e il personale di Vigilanza del Comune sottoposto a provvedimenti.

Al fine d'evitare danneggiamenti al piano viario, il trasporto del legname non sarà consentito qualora il terreno sia allentato da pioggia/neve. In tal caso il personale incaricato non rilascerà l'autorizzazione al trasporto.

Qualora l'assegnatario e l'utilizzatore non abbiano provveduto a mettere in atto tutti i punti su citati non verrà concessa l'autorizzazione al trasporto della legna.

Per il trasporto si dovrà praticare la via più breve verso il luogo di destinazione.

ART. 12 - CONTROLLI

I controlli da parte del Comune saranno effettuati mediante dipendenti comunali (tecnico e/o operaio).

Le operazioni di controllo saranno effettuate oltre che nel bosco, anche nel luogo di stoccaggio della legna.

ART. 13 - AUTORITÀ DI VIGILANZA

L'ufficio di vigilanza e il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale sono tenuti a far osservare quanto disposto nel presente regolamento.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale si occupa della vigilanza e del rispetto della normativa forestale (RDL 3267/23 e prescrizioni di massima e di polizia forestale).

ART. 14 – DIVIETI E SANZIONI

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative disciplinate con delibera della Giunta Comunale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 della Legge N. 689 del 24 novembre 1981, così come modificato dall'art. 6 bis della Legge N. 125 del 25 luglio 2008.

ART. 15 – ARBITRATO

Eventuali contenziosi riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento saranno decisi da un collegio arbitrale.

Il collegio sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato dall'assegnatario ricorrente, uno dalla Giunta comunale ed il terzo, che fungerà da presidente del collegio, su designazione dei primi due.

Il Collegio deciderà secondo regolamento ed equità. La decisione sarà inappellabile.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Ogni disposizione contraria a quelle che precedono s'intendono abrogate con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.